

**COMUNE DI
SAN GIACOMO DELLE SEGNALE
PROVINCIA DI MANTOVA**

Codice ente 10081	Protocollo n. 0 1856
DELIBERAZIONE N. 9 in data: 28.02.2025	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addi **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **20.45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - CODIFAVA AURO	Presente	8 - RUBERTI ALBERTO	Presente
2 - BRANDANI GIUSEPPE	Presente	9 - BOCCHI CARLO GIUSEPPE	Presente
3 - CHIODARELLI FEDERICA	Presente	10 - MAI SARA	Presente
4 - CONTESINI KATIA	Presente	11 - MAZZOLA CLAUDIO	Assente
5 - MASTRI SILVANA	Presente		
6 - BALLISTA MARCO	Assente		
7 - GASPARINI MATILDE	Assente		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **TESTONI DR. ALESSIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.


Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CODIFAVA AURO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO/SOCIO-SCOLASTICO E
CULTURALE**

F.to MANZOLI ELENA



**IL RESPONSABILE SETTORE
TRIBUTI/INNOVAZIONE/SICUREZZA
ED AMMINISTRATIVO**



F.to FONTANA LUCIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, si istituiva un'addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, L. 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16/06/1998, n. 191;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 18/12/2004 era stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2005, stabilendone la misura nello 0,3% confermata anche per l'anno 2006;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/01/2007, veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che con deliberazione consiliare n. 29 del 16/05/2014 è stata approvata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2014 allo 0,8%, confermando l'esenzione per i redditi fino ad € 7.500,00;
- che la variazione dell'aliquota deve essere disposta dal Consiglio Comunale;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente così recita: “Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di un anno.”
- Il decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2024 che ha differito al 28/02/2025 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali;

Ritenuto di confermare nella misura di 0,8 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025, modificando l'art. 2 del regolamento comunale di disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef, che espressamente prevede l'indicazione dell'aliquota da applicarsi per l'anno di riferimento;

Ritenuto altresì di confermare, per salvaguardare le fasce reddituali più basse, la fascia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per i redditi fino a € 7.500,00 prevista all'art. 4 del regolamento comunale;

Visto il D.L. 201/2011 convertito in legge 22/12/2011, n. 214, e precisamente l'art. 13, comma 15, come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.”

Udito l'intervento del **Sindaco**: “Con la deliberazione del Consiglio del 16/5/2014 è stata approvata l'aliquota addizionale IRPEF, per l'anno 2014, allo 0,8% confermando l'esenzione per i redditi fino a 7500,00 euro. Per l'anno 2025 si conferma la misura del 0,8 punti percentuali come aliquota dell'addizionale comunale Irpef, la fascia di esenzione rimane per i redditi fino a 7.500,00 euro. In effetti non è cambiato nulla. Se ci sono osservazioni, altrimenti andiamo in votazione.”

Visto l'art. 42 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del settore tributi/innovazione/sicurezza ed amministrativo ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

Con voti UNANIMI favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi dai n. 8 consiglieri presenti e n. 8 votanti, su n. 11 assegnati ed in carica;

DELIBERA

- 1) Di modificare il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, sostituendo l'art. 2 nel testo che segue:

“L'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'IRPEF viene determinata per l'anno 2025 in 0,8 punti percentuali.

Per gli anni successivi si rimanda ad espressa deliberazione del Consiglio comunale modificativa del presente regolamento.

La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali”;

- 2) Di confermare la seguente previsione dell'art. 4:

“Sono esenti dal versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF i redditi pari o inferiori a € 7.500,00. Tale disposizione decorre dall'anno d'imposta 2007”;

- 3) Di pubblicare sul portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione secondo i termini di legge.

Con successiva e separata votazione, con voti UNANIMI favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e n. 8 votanti, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

Delibera di C.C. n. 9 del 28.02.2025

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CODIFAVA AURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TESTONI DR. ALESSIO

REPERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Pub. N. 187

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il

27 MAR. 2025

e vi rimarrà esposto per 15

giorni consecutivi.

S. Giacomo S.te 27 MAR. 2025

IL MESSO COMUNALE
F.to GIROLDI MORENA

copia conforme all'originale ad uso amministrativo
SAN GIACOMO S.TE,
IL SEGRETARIO COMUNALE
(TESTONI DR. ALESSIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

6 APR. 2025

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

☒ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. n. 267/2000);

S. Giacomo S.te, 14 APR. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
TESTONI DR. ALESSIO